



Bruxelles, 6.11.2018
COM(2018) 725 final

2018/0381 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ("la direttiva IVA"¹), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 giugno 2018, la Repubblica di Lettonia ("la Lettonia") ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni dell'articolo 193 della direttiva IVA per quanto riguarda il soggetto debitore dell'IVA. Con lettera protocollata dalla Commissione il 17 agosto 2018, la Lettonia ha trasmesso una relazione sull'applicazione di detta misura, conformemente a quanto disposto all'articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio del 7 dicembre 2009², modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2396 del Consiglio del 10 dicembre 2015³.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettere del 7 settembre 2018, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Lettonia. Con lettera del 10 settembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

In linea di principio, l'articolo 193 della direttiva IVA dispone che di norma l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, previa autorizzazione del Consiglio, gli Stati membri possono introdurre misure speciali di deroga alla direttiva IVA, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

La Lettonia ha chiesto di continuare ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle operazioni relative al legname, designando quindi quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi .

La misura di deroga per la Lettonia era stata inizialmente concessa con la decisione 2006/42/CE del Consiglio del 24 gennaio 2006⁴ fino al 31 dicembre 2009 e con la decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio del 7 dicembre 2009⁵ fino al 31 dicembre 2012. L'autorizzazione ad applicare la deroga è stata quindi prorogata con la decisione di esecuzione 2013/55/UE del Consiglio del 22 gennaio 2013⁶ fino al 31 dicembre 2015 e con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2396 del Consiglio del 10 dicembre 2015⁷ fino al 31 dicembre 2018.

Secondo la Lettonia il mercato del legname, uno dei settori più importanti della sua economia, è particolarmente sensibile alle frodi all'IVA, in quanto dominato dalla presenza di un numero

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² GU L 347 del 24.12.2009, pag. 30.

³ GU L 332 del 18.12.2015, pag. 142.

⁴ GU L 25 del 28.1.2006, pag. 31.

⁵ GU L 347 del 24.12.2009, pag. 30.

⁶ GU L 22 del 25.1.2013, pag. 16.

⁷ GU L 332 del 18.12.2015, pag. 142.

cospicuo di piccoli operatori locali e di fornitori individuali. La natura del mercato e delle sue imprese ha dato luogo a frodi all'IVA che le autorità fiscali lettoni hanno difficoltà a controllare. Al fine di lottare contro tali abusi, esse hanno introdotto il meccanismo di inversione contabile per il settore del legname, che si è rivelato estremamente efficace, facendo diminuire significativamente le frodi in questo settore.

Inoltre, secondo la Lettonia, tale misura speciale non incide negativamente sul gettito IVA totale riscosso nella fase finale del consumo e quindi non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

Generalmente le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace e per concedere agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali per affrontare il rispettivo problema fino alla scadenza della misura di deroga, rendendo in tal modo ridondante una proroga della stessa. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode.

Tenuta in considerazione l'immutata situazione di diritto e di fatto, si propone pertanto di prorogare la misura di deroga per l'ultima volta, consentendo alla Lettonia di continuare ad applicare tale misura di deroga fino al 31 dicembre 2021. Entro la scadenza della deroga la Lettonia dovrebbe adottare altre misure convenzionali per combattere e prevenire le frodi all'IVA nel settore del legname. Di conseguenza, non vi dovrebbe essere un'ulteriore esigenza di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda tali cessioni e prestazioni.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Deroghe analoghe all'articolo 193 della direttiva sull'IVA sono state concesse ad altri Stati membri.

La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni vigenti della direttiva IVA.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Lettonia e riguarda unicamente questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio autorizza la Lettonia a continuare ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle operazioni relative al legname. La situazione che ha giustificato la deroga iniziale persiste tuttora. La Lettonia sostiene che il rischio non è eliminato, nonostante il fatto che dall'introduzione del meccanismo di inversione contabile si sia registrata una riduzione del numero di casi di frodi relative all'IVA e di evasione dell'IVA nel mercato del legname.

Secondo la Lettonia, la proroga di tale misura non inciderà negativamente sul gettito IVA totale riscosso nella fase finale del consumo e quindi non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta ha una durata limitata nel tempo.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/42/CE del Consiglio² ha autorizzato la Lettonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE³, al fine di designare il destinatario quale soggetto passivo tenuto al versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso delle operazioni relative al legname fino al 31 dicembre 2009. Con decisione di esecuzione 2009/1008/UE⁴ del Consiglio, in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è stata autorizzata a continuare a designare il destinatario quale soggetto debitore dell'IVA nell'ambito di operazioni relative al legname fino al 31 dicembre 2012. L'autorizzazione ad applicare la misura di deroga è stata quindi prorogata fino al 31 dicembre 2015 con la decisione di esecuzione 2013/55/UE del Consiglio⁵ e fino al 31 dicembre 2018 con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2396 del Consiglio⁶.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 giugno 2018 la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE alle operazioni relative al legname. Con lettera protocollata dalla Commissione il 17 agosto 2018, la Lettonia ha trasmesso alla Commissione una

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² GU L 25 del 28.1.2006, pag. 31.

³ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

⁴ Decisione di esecuzione del Consiglio, del 7 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 30).

⁵ Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 gennaio 2013, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 22 del 25.1.2013, pag. 16).

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2396 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 142).

relazione sull'applicazione di tale misura, conformemente a quanto disposto all'articolo 2, secondo comma, della decisione di esecuzione 2009/1008/UE.

- (3) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettere del 7 settembre 2018, della domanda presentata dalla Lettonia. Con lettera del 10 settembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (4) Secondo la Lettonia il mercato del legname, uno dei settori più importanti della sua economia, è particolarmente sensibile alle frodi all'IVA, in quanto dominato dalla presenza di un numero cospicuo di piccoli operatori locali e di fornitori individuali. La natura del mercato e delle sue imprese ha dato luogo a frodi all'IVA che le autorità fiscali lettoni hanno difficoltà a controllare. Al fine di lottare contro tali abusi, esse hanno introdotto il meccanismo di inversione contabile per il settore del legname, che si è rivelato estremamente efficace, facendo diminuire significativamente le frodi in questo settore.
- (5) Pertanto, è opportuno autorizzare la Lettonia ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2021.
- (6) In genere le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo che si possa valutare se la misura di deroga sia idonea ed efficace. Le deroghe concedono agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali per affrontare il rispettivo problema fino alla scadenza della misura di deroga, rendendo in tal modo ridondante una proroga della stessa. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode. La Lettonia dovrebbe quindi adottare altre misure convenzionali per combattere e prevenire ulteriori frodi all'IVA nel settore del legname entro la scadenza della presente deroga e, di conseguenza, non vi dovrebbe essere un'ulteriore esigenza di derogare all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda tali cessioni e prestazioni.
- (7) La misura di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1008/UE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1008/UE è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2021."

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*